

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E L'A.S.L. SALERNO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA E IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ART.3 LEGGE 19.11.1990 N. 341, E COMMA 3, ART.6 DEL D. LGS. 30.12.1992 N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI).

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'A.S.L. SALERNO, rappresentate rispettivamente dal Rettore, Prof. Matteo Lorito, nato a Salerno il 08/03/1961 e dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Mario Iervolino, nato a Ottaviano (NA) il 21.9.1960, entrambi domiciliati per la carica presso le rispettive sedi.

VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Riordino delle disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421";

VISTO in particolare il 3° comma dell'art.6 del D.Lgs. n.502/1992, così come modificato dal comma 3 dell'art.7 del D. Lgs. n.517/1993, che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa tra Regione ed Università per l'espletamento di corsi di Diploma universitario dell'area sanitaria nonché di accordi da stipularsi tra Università e AA.SS.LL. o AA.OO o I.R.C.C.S.. per disciplinare i rapporti in attuazione delle predette intese;

VISTI la Legge 341/1990, il D.M. 509/1999 ed il D.M. 270/2004 relativi alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

RITENUTO che il quadro normativo delineatosi con l'entrata in vigore del D. Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ha avuto compiuta attuazione da ultimo a seguito dell'emanazione delle seguenti fonti secondarie:

- i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007 , n. 157;

- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 gennaio 2019, prot. n. 6, recante "*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, n. 730 del 25 giugno 2021, recante "*Modalità e contenuti delle prove di ammissioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale a.a.2021/22*", fra i quali, quelli relativi ai corsi di laurea delle Professioni

Sanitarie;

VISTO l'articolo 11 ("Posti disponibili"), 1° comma , del citato D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, con il quale si dispone che *"I posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui agli articoli 2,3,4,5 destinati ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE (...), sono ripartiti tra le Università con successivo decreto."*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e delle Ricerca n. 794 del 13 luglio 2021, recante *"Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana ed in lingua inglese a.a. 2021/22"*, con il quale vengono, tra l'altro, attribuiti provvisoriamente, in attesa dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni, i posti *" per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto"*; ed inoltre che: *"2.Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva"*;

VISTO il Protocollo d'Intesa per la formazione dei laureandi dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, stipulato in data 21.11.2018, tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione Campania, ed in

particolare l'articolo 12, 1° comma, che, testualmente, prevede: *“Il numero degli allievi iscrivibili e la tipologia dei Corsi da attivare, nonché le sedi di svolgimento degli stessi, saranno per ciascun anno accademico individuati, rispettivamente con decreto interministeriale e con Decreto del Dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario, a seguito di corrispondenza tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione Campania che provvederà ad acquisire il formale impegno da parte delle A.S.L./A.O./I.R.C.C.S. all'attuazione presso le proprie sedi dei corsi di laurea assumendone gli oneri di cui al precedente art. 11”*;

VISTO il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3092 del 14.7.2021, per l'ammissione ai citati corsi di laurea per l'a.a. 2021/2022 ed, in particolare, l'articolo 2 con il quale sono indicate le sedi presso le quali si svolgeranno le attività di formazione nonché il numero di posti a ciascuna di esse attribuiti;

CONSIDERATO che l'A.S.L. SALERNO è individuata quale sede della formazione decentrata dei corsi di laurea in discorso in virtù della nota, prot. n. 273414 del 20.5.2021, della U.O.D. 13 della Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale della Regione Campania, con la quale sono

state comunicate all'Ateneo le Aziende la cui
disponibilità ed idoneità è stata già verificata;

RAVVISATA la necessità di addivenire alla sottoscrizione di apposita
convenzione con la citata A.S.L.;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse che precedono formano patto.

Art.2

(Obiettivo e sede della formazione)

La formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea deve essere tesa a garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, al fine del conseguimento degli obiettivi teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti didattici.

Presso la citata A.S.L. SALERNO sono tenuti i **corsi di laurea in Ostetricia e in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro**

Art.3

(Personale docente)

La titolarità dei corsi di insegnamento è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dell'A.S.L. SALERNO ove si svolge la formazione stessa in possesso dei requisiti previsti.

Gli incarichi di insegnamento al predetto personale sono affidati, senza oneri per l'Università, ai soli fini giuridici, con atto scritto del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia previa delibera del

Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, su proposta della Commissione di Coordinamento didattico del corso di studio, approvata dal Consiglio di Dipartimento in cui il corso stesso è incardinato e previo nulla osta del Direttore Generale dell'A.S.L. SALERNO.

La procedura di selezione prevede l'emanazione e la pubblicazione, da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, di un bando di concorso per gli insegnamenti da coprire, la presentazione dei *curricula* e la valutazione comparativa da parte del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

La valutazione concerne:

1. la congruenza del titolo di studio e dell'attività esercitata con la disciplina per la quale è presentata la domanda di insegnamento;
2. l'eventuale pregressa esperienza didattica e/o la frequenza a corsi di formazione didattica-universitaria;
3. i titoli scientifici che documentano l'attività di ricerca svolta.

Qualora l'A.S.L. SALERNO non disponga di unità di personale del ruolo sanitario in possesso dei requisiti previsti in numero tale da assicurare la copertura degli insegnamenti previsti dall'ordinamento universitario, la titolarità degli stessi é affidata, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, previa delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, al personale universitario secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

In assenza di personale sia dell'A.S.L. SALERNO sede dei Corsi di laurea - sia dell'Università, con i previsti requisiti per la docenza, il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia può proporre di affidare,

mediante contratto di diritto privato secondo le disposizioni normative regolamentari vigenti, la titolarità dei corsi di insegnamento, nonché le attività didattiche integrative dei corsi di insegnamento, a soggetti, in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica, esterni all'A.S.L. SALERNO sede dei corsi di laurea.

L'Università di Napoli Federico II assicura comunque la copertura, per ciascun anno di corso, di almeno tre insegnamenti annuali o sei insegnamenti semestrali (di norma uno per ogni corso integrato) da parte di personale universitario selezionato dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'A.S.L. SALERNO verserà all'Università degli Studi di Napoli Federico II la somma destinata ai docenti dell'Ateneo e al personale a contratto non universitario, a richiesta dell'Università.

Nel caso in cui sia previsto un compenso per i dipendenti di ruolo sanitario dell'A.S.L. SALERNO presso la quale si svolge la formazione, per l'affidamento degli incarichi di insegnamento e delle altre attività formative, l'Università non assume alcun obbligo nei confronti dei suddetti dipendenti e non è responsabile di eventuali inadempienze o ritardi di pagamento delle prestazioni effettuate. Tali responsabilità rimangono a carico dell'A.S.L. SALERNO sede dei corsi nella quale gli stessi prestano servizio che ne dovranno curare la soluzione tenendo indenne l'Università da eventuali azioni legali.

Il costo per ogni ora di attività didattica conferita mediante affidamento d'insegnamento retribuito è fissato in € 110,00 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo ed a carico del docente, più

l'indennità di trasferta, che verrà erogata dall'A.S.L. SALERNO direttamente agli interessati se richiesta dagli stessi, tenendo conto della distanza. Relativamente al conferimento di contratti per specifiche esigenze didattiche e attività didattiche integrative l'importo è fissato in € 80,00 lordi comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo e a carico del docente.

La programmazione della copertura degli insegnamenti è proposta dalla Commissione di Coordinamento didattico del corso di studio, approvata dal Consiglio di Dipartimento in cui è incardinato il corso stesso e ratificata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Lo svolgimento delle ore di docenza deve essere preventivamente vistato dall'A.S.L. SALERNO sede dei corsi di Laurea e successivamente ratificato dal Coordinatore del Corso di studio e dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà applicato a tutti gli insegnamenti che si svolgeranno nel medesimo anno accademico.

Art.4

(Organi del Corso di studio)

Per effetto dell'art.6 del citato protocollo d'intesa Università-Regione l'organizzazione del Corso di Laurea, a norma dell'art. 46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II è affidata alla Commissione di Coordinamento didattico, integrata dai componenti del Comitato di coordinamento, di cui al successivo art. 5, per ciascuna sede.

Fanno parte della Commissione di Coordinamento didattico del corso di studio i rappresentanti degli studenti eletti di norma fra gli studenti frequentanti il Corso di Studio.

Il Coordinatore della Commissione di Coordinamento didattico del corso di studio promuove e coordina l'attività didattica e riferisce al Consiglio di Dipartimento e alla Scuola di Medicina e Chirurgia.

Art.5

(Coordinamento organizzativo)

Referente delle attività didattiche delle sedi non universitarie nei confronti dell'Università è il Direttore Generale.

Il coordinamento organizzativo dell'attività formativa del Corso di studio, effettuato secondo le indicazioni della Commissione di Coordinamento didattico del corso di studio, è demandato, in ciascuna delle sedi non universitarie, ad un Comitato di coordinamento così composto:

- un docente universitario che svolge attività di insegnamento nello specifico corso di laurea;
- il direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio

Il direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio (uno per ciascuna sede di svolgimento del corso) è individuato tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso e deve essere un docente appartenente allo specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso, in possesso della Laurea Magistrale/Specialistica della rispettiva Classe, con esperienza non inferiore a cinque anni quale titolare di un incarico di formazione in discipline professionalizzanti nello specifico profilo professionale. Salvo motivata impossibilità, la Commissione di Coordinamento didattico dei corsi di studio seleziona tra più candidati il Direttore delle attività formative e di tirocinio. La nomina è operata dalla

Scuola di Medicina e Chirurgia in seguito a valutazione comparativa dei candidati.

Il docente universitario è proposto dalla Commissione di Coordinamento didattico e approvato dal Consiglio del Dipartimento in cui il corso è incardinato e nominato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia.

L'A.S.L. SALERNO assume a proprio carico gli oneri derivanti dal coordinamento amministrativo.

Art.6

(Organizzazione didattica)

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

Il Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio presso ciascuna sede del Corso di studio dura in carica tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico pratici, organizza le attività complementari, coordina i tutori di tirocinio e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate per le attività di tirocinio.

Alla scadenza del triennio, la Commissione di Coordinamento didattico del Corso di studio sottopone a valutazione l'attività svolta e i risultati conseguiti dal DAP, che solo in caso di esito positivo può essere confermato nell'incarico per il successivo triennio. Alla scadenza dell'eventuale secondo mandato, si procederà a selezione tra le figure professionali aventi i requisiti prescritti per l'incarico di DAP, laddove presenti nella medesima struttura sanitaria.

Le funzioni di tutore sono affidate a personale dotato di laurea

relativa al profilo professionale specifico del singolo Corso di studio o titolo equipollente; le procedure di selezione degli aspiranti terranno in debito conto ulteriori titoli culturali oltre al requisito di accesso, in materie attinenti alle specifiche attività professionalizzanti.

Le attività di tutorato sono disciplinate dalla Commissione di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate.

Gli studenti iscritti ai corsi di studio in Ostetricia e in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro sono assoggettati a tutte le norme dell'ordinamento universitario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Essi, per le attività amministrative connesse alla carriera universitaria, faranno riferimento esclusivamente agli uffici di segreteria studenti Area didattica Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di Napoli Federico II siti in Napoli – Via Pansini n.5.

Per le attività professionalizzanti (tirocinio, stage, ecc) faranno riferimento, attraverso il Direttore delle attività formative e di tirocinio all' A.S.L. SALERNO presso la quale sono istituiti i Corsi di Laurea e dove prevalentemente svolgono tale attività, secondo la normativa vigente.

Agli studenti è garantita la tutela della salute prevista dalle norme in materia; i referti relativi ad ogni altra documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale, tenuta a cura dell'Ente sede dei corsi.

L'obbligo di provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nei confronti degli studenti è a carico dell' A.S.L.

SALERNO presso la quale gli studenti medesimi svolgono le attività formative, atteso che gli stessi sono esposti ai rischi specifici dell'Azienda quali risultano dal Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione protezione ed il medico competente.

L'Azienda dovrà dare comunicazione all'Università dello svolgimento di tali adempimenti.

Art.7

(Oneri a carico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II)

L'Università degli Studi di Napoli Federico II garantisce gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti iscritti ai corsi di studio in Ostetricia e in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché gli adempimenti connessi all'espletamento dei procedimenti riguardanti il personale di cui all'art.3

L'Università assume, altresì, gli oneri connessi alla copertura e alla gestione di una polizza assicurativa contro gli infortuni degli studenti iscritti ai corsi.

A copertura dei succitati oneri, l'Università degli Studi di Napoli Federico II assume al proprio bilancio le tasse versate dagli studenti iscritti ai corsi de quibus nella misura prevista e corrisponde all' A.S.L. SALERNO sede dei corsi, un contributo pari al 10% dell'ammontare dei contributi versati dagli iscritti.

L'Ateneo trasferirà i citati contributi successivamente all'incameramento della 2ª rata delle tasse universitarie, secondo la scadenza

programmata.

Art.8

(Oneri a carico dell'A.S.L./A.O./I.R.C.C.S.)

L'A.S.L. SALERNO si impegna a mettere a disposizione degli allievi dei corsi di laurea in Ostetricia e in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro idonei locali, attrezzature e supporti didattici al fine di consentire la formazione tecnico-pratica e teorico-scientifica.

Ai fini della copertura finanziaria per l'attivazione degli insegnamenti da affidare a docenti universitari e a contratto, l'A.S.L. SALERNO provvederà al versamento delle somme richieste dall'Università a seguito della programmazione didattica effettuata con le modalità e nella misura stabilite nel precedente art.3.

Art.9

(Adempimenti amministrativi)

L'A.S.L. SALERNO si impegna ad individuare la struttura amministrativa che avrà cura di mantenere i necessari rapporti con la segreteria studenti Area didattica Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, al fine di consentire gli adempimenti connessi alle funzioni di segreteria amministrativa riguardanti gli studenti.

Art. 10

(Esami di profitto)

Gli esami finali saranno sostenuti secondo le disposizioni di cui all'art.6 comma 3 del D. L.vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR).

In relazione a tali trattamenti, le Parti assumono, per le rispettive competenze, la qualità di Titolari autonomi, in conformità a quanto Previsto dall'art. 26 del GDPR.

Le Parti assumono altresì la qualità di Contitolari in relazione ai dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor, necessari allo svolgimento delle attività di addestramento professionale e tirocinio formativo, ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

La Parte ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di addestramento professionale e tirocinio formativo presso la propria sede, 'Persone autorizzate al trattamento dei dati' relativamente ai dati che saranno trattati per le dette finalità, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di addestramento professionale e tirocinio formativo. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla protezione

dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione. Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, la persona interessata può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare e la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art.12

(Durata)

La presente convenzione, sottoscritta in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90 esplica i suoi effetti per tutta la durata dei corsi di laurea universitari attivati a partire dall'a.a. 2021/2022.

Art.13

(Imposta di bollo)

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e verranno assolte in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.3.1989,

dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. Considerato che l'imposta sarà a carico di entrambe le Parti, l'A.S.L. SALERNO rimborserà all'Università degli Studi di Napoli Federico II la metà dell'onere corrisposto all'Erario, con le modalità che saranno successivamente indicate.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso (“Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”) – del D.P.R. 131/1986, le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Firmato digitalmente

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Napoli

Federico II

Prof. Matteo Lorito

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale

dell' A.S.L. SALERNO

Dott. Mario Iervolino

ASL SA CONV 21 22 DEF/vi